


GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 20 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) .	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135.

Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania. Pag. 3106

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1136.

Estensione al Luogotenente generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio Pag. 3106

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137.

Estensione della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi Pag. 3106

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1138.

Riduzione delle quantità di grano che i produttori sono autorizzati a non conferire all'ammasso Pag. 3107

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1139.

Proroga al 30 giugno 1941-XIX del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato Pag. 3107

LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140.

Disposizioni per le attrezzature tecniche degli enti economici dell'agricoltura Pag. 3107

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141.

1° Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 Pag. 3108

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142.

2° Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 Pag. 3109

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 1143.

Istituzione di un posto di 4° segretaria presso la Regia legazione in Budapest Pag. 3110

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1144.

Istituzione di un posto di 1° cancelliere presso il consolato generale in Serajevo Pag. 3110

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1145.

Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del Senatore cav. di gr. croce ing. Pio Calletti Pag. 3110

REGIO DECRETO 14 luglio 1940-XVIII, n. 1146.

Istituzione di un posto di 3° e 4° cancelliere presso la Regia ambasciata di Berlino Pag. 3110

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 luglio 1940-XVIII.

Costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra Pag. 3110

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.

Sessione di novembre per l'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti Pag. 3111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Variazioni agli elenchi « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica Pag. 3111

Ministero dei lavori pubblici: Costituzione e approvazione dello statuto del Consorzio per le opere idrauliche di 3ª categoria del torrente Noghere Pag. 3112

Ministero delle comunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico. Pag. 3112

CONCORSI

Regia prefettura di Pavia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta Pag. 3112

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135.

Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 580.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in Albania, ripartita come segue:

1° Costruzione ed arredamento opere edilizie	L. 203.000.000
2° Costruzione ed arredamento edifici ospedalieri	» 42.000.000
3° Costruzione ed arredamento edifici scolastici	» 20.000.000
4° Costruzioni ferroviarie	» 140.000.000
5° Opere igieniche	» 85.000.000
6° Opere marittime	» 50.000.000
7° Opere varie	» 40.000.000

Totale L. 580.000.000

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di L. 250.000.000 nell'esercizio 1940-41; L. 175.000.000 nello esercizio 1941-42; L. 105.000.000 nell'esercizio 1942-43 e L. 50.000.000 nell'esercizio 1943-44.

Il riparto dello stanziamento annuale fra le categorie di opere sopra indicate verrà stabilito, per l'esercizio 1940-41, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; per gli esercizi successivi, con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

La somma di L. 42.000.000 per ospedali ed ambulatori, e quella di L. 20.000.000 per le scuole, di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 1, possono essere destinate, oltre che alla costruzione, all'acquisto, arredamento, ampliamento ed attrezzatura di edifici ad uso di ospedali, ambulatori, infermerie e ad uso di istituti scolastici, alla concessione di contributi ad enti e istituzioni aventi le stesse finalità.

Per l'acquisto, con i fondi anzidetti, di edifici in corso di costruzione o da costruirsi a cura del Governo albanese, destinati ad uso di ospedali, ambulatori e scuole, verrà stipulata apposita convenzione col predetto Governo.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dell'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1940-XVIII, n. 1136.

Estensione al Luogotenente generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per viaggi di servizio, conferita dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, al Ministro competente, è estesa al Luogotenente generale di Sua Maestà il RE IMPERATORE in Albania, per i viaggi di servizio da effettuarsi in detto Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 21 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137.

Estensione della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, circa la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ai lavori di durata superiore a sei mesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti rela-

tivi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno è estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purchè superiore a sei mesi.

E' ammessa altresì la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente però alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del detto Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392.

Art. 3.

La presente legge, che ha effetto sino al 31 dicembre 1941-XX, entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL
— RICCI — BOTTAI — TASSINARI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1138.

Riduzione delle quantità di grano che i produttori sono autorizzati a non conferire all'ammasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A modificazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, la quantità di grano che i produttori hanno facoltà di non conferire all'ammasso per il fabbisogno proprio e dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, è fissata nella misura massima di quintali due per testa.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI —
DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1139.

Proroga al 30 giugno 1941-XIX del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino al 30 giugno 1941-XIX per i piroscafi tipo « Regione » e navi ospedale del Lloyd Triestino e per eventuali altri piroscafi che risultassero necessari per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare i contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

I piroscafi che al 30 giugno 1941-XIX si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiati fino al termine del viaggio.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL
— TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140.

Disposizioni per le attrezzature tecniche degli enti economici dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di concedere alla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ed ai settori della Federa-

zione stessa, nonchè ai consorzi medesimi e loro sezioni, sovvenzioni relative all'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti, destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli, soggetti alla disciplina di ammasso.

Art. 2.

Le sovvenzioni hanno per oggetto sia le opere in corso di esecuzione, sia quelle da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le sovvenzioni sono concesse con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere degli Ispettorati agrari compartimentali e degli uffici del Genio civile in base a progetti esecutivi da presentare dalla Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

L'importo delle sovvenzioni non può eccedere la spesa risultante dai relativi progetti e riconosciuta ammissibile dagli organi tecnici predetti depurata dei contributi statali di cui le opere o gli impianti siano stati ammessi a fruire, nonchè delle somme che per l'esecuzione delle stesse opere o degli stessi impianti siano state prelevate dai fondi delle gestioni ammassi.

Art. 4.

Durante l'esecuzione dei lavori possono effettuarsi liquidazioni parziali, in ragione dei 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti, risultante da stati di avanzamento presentati dal concessionario e da certificati redatti dall'Ispettorato agrario compartimentale, con il concorso dell'ufficio del Genio civile.

Alla liquidazione definitiva si provvede in base a collaudo, eseguito a cura del predetto Ispettorato agrario, con l'intervento del Genio civile.

Art. 5.

L'importo delle sovvenzioni concesse in applicazione della presente legge è recuperato, con le modalità e nei termini da stabilire di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per le finanze, mediante versamento allo Stato delle somme annualmente disponibili sugli avanzi delle gestioni per l'ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli.

Qualora il recupero non possa in tutto o in parte essere effettuato con queste disponibilità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto ad aumentare in congrua misura la quota di prezzo del prodotto, stabilita a titolo di corrispettivo per le spese degli ammassi.

Art. 6.

Per provvedere alla concessione delle sovvenzioni, previste dall'art. 1 del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, da iscriverne nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di L. 40.000.000 all'anno a partire dall'esercizio 1940-41.

Con la stessa assegnazione sarà altresì provveduto alle spese occorrenti per un migliore assetto degli Istituti statali di sperimentazione agraria e degli Ispettorati agrari provinciali, nonchè alla concessione di contributi ai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo e per l'organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa delle produzioni agricole.

La ripartizione della spesa autorizzata di L. 400.000.000 fra i titoli sopraindicati, sarà effettuata con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a valersi della facoltà consentita dall'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, modificato con R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1922.

Il limite entro il quale si potrà provvedere annualmente alle operazioni di sconto degli stanziamenti previsti nel precedente articolo, è fissato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1141.

1^a Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 24 luglio 1940-XVIII, sul decreto che autorizza una 1^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA,

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente, è necessario inscrivere la somma di L. 1.376.424 per le spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè la somma di L. 310.000 per sussidi integrativi di pensione da erogarsi a invalidi di guerra colpiti da cecità permanente bilaterale.

E, inoltre necessario inscrivere, nello stato di previsione medesimo, la somma di L. 1.000.000, quale contributo nelle spese per il funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Le somme predette, per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, vengono prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili lire 40 milioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire duemilioneicentottantaseimilaquattrocentoventiquattro (L. 2.686.424) da iscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L. 1.376.424
Cap. n. 508 (aggiunto, in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, ecc.	» 310.000
Cap. n. 517 (aggiunto, in conto competenza). — Contributo nelle spese per il funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	» 1.000.000
	<hr/> L. 2.686.424

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 46. — GIAGHEDDU

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 agosto 1940-XVIII, n. 1142.

2^a Prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 3 agosto 1940-XVIII sul decreto che autorizza una 2^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA,

Per porre in grado la Commissione consultiva per il diritto di guerra di svolgere la sua attività e corrispondere premi di operosità e rendimento al personale addettovi, è necessario di inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, rispettivamente, L. 45.000 e L. 7500.

Occorre, altresì, assegnare la somma di L. 30.000 per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed al funzionamento della Commissione preposta all'esame delle domande di iscrizione al seddeto Albo.

Infine è necessario assegnare L. 50.000, quale sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio corrente, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili lire 37.313.576;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire centotrentaduemilacinquecento (L. 132.500) da iscriversi ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 70-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Commissione consultiva per il diritto di guerra »). — Spese per il funzionamento della Commissione consultiva per il diritto di guerra (R. decreto 15 dicembre 1938-XVII, n. 2091)	L. 45.000
Cap. n. 70-ter (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Commissione consultiva per il diritto di guerra »). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Commissione consultiva per il diritto di guerra (R. decreto 15 dicembre 1938-XVII, n. 2091) »	7.500
Cap. n. 181-bis (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo ed alla commissione esaminatrice delle domande d'iscrizione all'albo (legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886) »	30.000
Cap. n. 366-bis (di nuova istituzione). — « Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta »	50.000
	<hr/>
Totale	L. 132.500

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 48. — GIAGHEDDU

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 1143.

Istituzione di un posto di 4° segretario presso la Regia legazione in Budapest.

N. 1143. R. decreto 6 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 4° segretario presso la Regia legazione in Budapest.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1144.

Istituzione di un posto di 1° cancelliere presso il Regio consolato generale in Serajevo.

N. 1144. R. decreto 12 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 1° cancelliere presso il Regio consolato generale in Serajevo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1145.

Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del Senatore cav. di gr. croce ing. Pio Calletti.

N. 1145. R. decreto 12 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, il Senatore cav. di gr. croce ing. Pio Calletti, viene riconfermato nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 luglio 1940-XVIII, n. 1146.

Istituzione di un posto di 3° e 4° cancelliere presso la Regia ambasciata di Berlino.

N. 1146. R. decreto 14 luglio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 3° e 4° cancelliere presso la Regia ambasciata di Berlino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 luglio 1940-XVIII.

Costituzione e funzionamento di una Commissione per i prigionieri di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 77 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VIII, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva in Italia con il R. decreto 23 ottobre 1930-IX, n. 1615;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-IX, n. 84, concernente l'ordinamento e il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto l'art. 101, comma 3°, della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 luglio 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

E istituita, presso il Ministero della guerra, una « Commissione per i prigionieri di guerra » incaricata di coordinare l'azione ed i compiti delle diverse Amministrazioni ed Enti interessati e di dare direttive per tutto quanto concerne la materia relativa ai prigionieri di guerra.

Art. 2.

Alla Commissione indicata nell'articolo precedente spetta in modo particolare di coordinare, nei limiti imposti dalle esigenze militari, l'opera di assistenza morale e materiale che potrà essere svolta da organizzazioni private e da associazioni di soccorso a ciò autorizzate, agevolandone la missione umanitaria e ripartendo le disponibilità con criteri di equità. A tal uopo le organizzazioni segnalano ogni forma di soccorso collettivo alla predetta Commissione che ne regola la distribuzione secondo le norme fissate dagli accordi con lo Stato nemico.

Art. 3.

La Commissione per i prigionieri di guerra è costituita come segue:

Presidente:

Generale di divisione Cristani Giorgio, Ministero della guerra.

Componenti:

Console generale dott. Lanzara Giuseppe, Ministero degli affari esteri;

Ispettore generale medico capo prof. La Branca Antonio, Ministero degli interni;

Ispettore generale P. S. Rosati Carlo, Ministero degli interni;

Ten. col. di S. M. Ferrara Arturo, Ministero dell'Africa Italiana;

Direttore di governo dott. Denti di Piraino Alberto, Ministero dell'Africa Italiana;

Capo divisione dott. Perrone Ettore, Ministero della guerra;

Ten. col. Perilli Giovanni, Ministero della guerra;

Capitano di vascello Coraggio Carlo Alberto, Ministero della marina;

Maggiore generale Brocchieri Ettore, Ministero dell'aeronautica;

Ispettore generale dott. Gneme Giuseppe, Ministero delle comunicazioni;

Ispettore generale dott. Franco Gaspare, Ministero della cultura popolare;

Console Cremonesi Torquato, Comando generale Milizia volontaria sicurezza nazionale;

Eccellenza Ambasciatore prof. De Michelis Giuseppe, Croce Rossa Italiana;

Capo Gabinetto C.R.I. dott. Minnucci Vittorio, Croce Rossa Italiana.

Art. 4.

Viene riconosciuto, a ogni effetto, come Ufficio di informazioni e di soccorso per i prigionieri di guerra, di cui all'art. 77 della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1929-VIII, l'ufficio analogo organizzato dalla Croce Rossa Italiana e già funzionante a cura della detta Associazione.

Art. 5.

L'Ufficio informazioni e soccorso per i prigionieri di guerra provvede nel modo più rapido possibile a tutte le incombenze derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 77 della summenzionata Convenzione di Ginevra ed in particolare:

a) a raccogliere dai Comandi, Servizi o Enti competenti ogni notizia relativa ai prigionieri di guerra in potere dello Stato e a comunicarle alla Potenza interessata; a rispondere a tutte le domande riguardanti i prigionieri medesimi; a raccogliere e a trasmettere ai Paesi interessati le cose appartenenti ai prigionieri di guerra e da essi abbandonate in seguito a rimpatrio, liberazione sulla parola, evasione o decesso;

b) a ricevere dati e notizie riflettenti i nostri prigionieri di guerra in potere dello Stato nemico e a comunicarle alle famiglie interessate; ad assumere ogni altra informazione richiesta dalle famiglie stesse;

c) alle altre incombenze che ad esso verranno affidate o richieste dalla Commissione per i prigionieri.

Roma, addì 23 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 118.

(3103)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.

Sessione di novembre per l'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di novembre 1940, dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 6, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;
b) del certificato di cittadinanza italiana;
c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di

concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ad essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3° del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità di iscrizione.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

p. Il Ministro: PUTZOLU

(3120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni agli elenchi « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GENOVA

92. P. E. Obermann Successori B. & S. Sonnenberger, società in nome collettivo, con sede in Genova, via XX Settembre, n. 1-7 b (già in piazza Umberto I n. 25-1), oggetto: rappresentanze, importazione, esportazione metalli vecchi. (Essendo stata revocata in data 8 dicembre 1938, la cittadinanza italiana ai componenti della Società sigg.: Bernardo Sonnenberger fu Beniamino e Sigfrido Sonnenberger fu Beniamino, deceduto, la denuncia venne presentata il 31 luglio 1940-XVIII a seguito di istruzioni ministeriali, dal dott. Edoardo Pellerano, domiciliato in Genova, via XX Settembre, 2-33, procuratore generale di detta Società). Registro ditte n. 8197.

30. E. Abolaffio, individuale, Genova, via Roma, 43 r. oggetto: vendita al dettaglio di biancheria, confezioni per signora (laboratorio in Genova, Galleria Mazzini, 3-11 a). (Chiusa in data 10 luglio 1940 la filiale di Milano (agenzia di vendita) via Manzoni n. 20). Registro ditte n. 53031.

22. Aruh Betina, individuale, Genova, vico Casana n. 50 r., vendita al minuto maglieria. (Trasferita la sede da vico Casana n. 50 r. a Genova, via S. Luca n. 33 r.). Registro ditte n. 73172.

85. G. Bavest & C., individuale, Genova, via S. Luca n. 2 p. 4°, esercizio di agenzie e rappresentanze in genere (con atto 22 maggio 1939 del notaio Cassanello di Genova, veniva nominato procuratore generale di detta ditta il sig. Gustavo Basevi fu Sisto). Registro n. 75064.

32. *Della Torre Federico*, individuale, Genova, corso Andrea Podestà n. 5-A-20, rappresentanze specialmente in salumi. (Trasferita da corso Andrea Podestà n. 5-A-20 a Genova, Mura S. Chiara n. 3-7. Registro ditte n. 35520.

49. *Umberto del Mar & C.*, società di fatto, Genova, via Archimede n. 135 r., vendita al minuto legnami, rappresentanza legnami (Cessata in data 1° gennaio 1939 l'attività di rappresentanza legnami, denuncia presentata il 17 gennaio 1940). Registro ditte numero 12576.

34. *Eredi di Perugia Davide*, società di fatto, Genova, Galleria Mazzini n. 25 r., commercio filigrana e coralli (Cessata in data 1° febbraio 1940). Registro ditte n. 6022.

67. *Dino Fodà*, individuale, Genova, via Frugoni n. 3, rappresentanze e commercio tessuti all'ingrosso. (Trasferita la sede da via Frugoni, 3 a Genova, via Casaregis n. 23-7 e successivamente dichiarata cessata in data 31 ottobre 1939). Registro ditte n. 12576.

20. *Gabbai Mosè di Abramo*, individuale, Genova, via S. Luca n. 33 r., vendita al minuto maglierie e calze. (Trasferita la sede da via S. Luca n. 33 r. a Genova, vico Casana n. 50 r.). Registro ditte numero 73181.

15. *Gino & Umberto Gandus*, società di fatto, Genova, piazza Grimaldi n. 1, rappresentante in macchine per scrivere e calcolatrici, commercio in proprio di macchine usate per ufficio e rappresentante mobili metallici. (Trasferita la sede da piazza Grimaldi n. 1 a Genova, Palazzo Nuova Borsa n. 107). Registro ditte n. 57069.

82. *Alessandro Levi & C.*, individuale, Genova, corso Principe Oddone n. 24-30, commercio all'ingrosso ed al minuto di metalli greggi e lavorati (rame, ottone, bronzo, zinco, piombo, stagno, lamiere zincate e stagnate, piombate, ecc.), rappresentante Soc. An. Astra per fabbricazione contatori d'acqua. (A seguito del decesso in data 26 novembre 1939 del sig. Alessandro Levi fu Isacco, unico proprietario della ditta, la stessa veniva continuata dalla signora Emma Levi fu Giuseppe ved. Levi Alessandro, sotto la denominazione: Alessandro Levi & C. di Emma Levi, la quale in data 3 aprile 1940 ha nominato procuratore generale della ditta stessa il dott. rag. Giuseppe Levi. Oggetto: commercio metalli; sede Genova, corso Principe Oddone, 24-30). Registro ditte n. 615.

41. *Mario Moscato*, individuale, Genova, corso Torino 8-3, commissionario e commercio in gioie. (Cessata in data 29 aprile 1940). Registro ditte n. 48895.

66. *Mario Pontecorboli di Giacomo*, individuale, Genova, via Carlo Alberto n. 3-8, agente depositario di case estere in specie per pesci secchi, salati o comunque conservati e rappresentanze (stoccafisso e pesce fresco) commercio anche in proprio di pesci conservati e conserve alimentari in genere per importazioni. (Cessata in data 24 ottobre 1939). Registro ditte n. 29761.

8. *A. Sciunnach*, individuale, Genova, corso Sardegna n. 78-5, rappresentante pesce fresco proveniente dall'estero. (Nominato istitutore tacito a' sensi dell'art. 370 Cod. comm. il sig. Sciunnach Silvio di Adolfo). Registro ditte n. 54931.

28. *Giuseppe Vita Vitale*, individuale, Genova, vico Cartai n. 5-3, agente di commercio in tessuti in genere. (Trasformata in società di fatto dal 1° gennaio 1940 sotto la ragione sociale «Ditta Giuseppe Vita Vitale». Soci: Vitale Giuseppe Vita fu Achille e Vitale Achille di Giuseppe. Oggetto: agente rappresentante di commercio in tessuti e mercerie in genere). Registro ditte n. 12806.

91. *Vitale, Gambaro & C.*, società in nome collettivo, Genova, via Ippolito D'Aste n. 3-1, sfruttamento del trovato relativo alla privativa industriale brevetto Lussemburg n. 21686, vendita del brevetto stesso, fabbricazione di schermi cinematografici. (Trasferita la sede da via Ippolito D'Aste n. 3-1 a Genova, piazza Fontane Marose, n. 17-8, e revocata procura al dott. Giorgio Vitale di M. Benedetto). Registro ditte n. 66483.

70. *I. Vitale*, società di fatto, Genova, via Cesarea n. 12-2, commercio calzature. (Cessata il 30 novembre 1939). Registro ditte numero 39539.

76. *Ditta Michelangelo Vitale*, accomandita semplice, Genova, via Carlo Felice n. 41-43 r., fabbricazione e commercio profumerie. (Denunciato in data 12 febbraio 1940 una fabbrica di profumi in Genova, via S. Nazzaro n. 3 A, esistente fin dal 28 marzo 1928). Registro ditte n. 39539.

(3061)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione e approvazione dello statuto del Consorzio per le opere idrauliche di 3ª categoria del torrente Noghère

Con decreto Ministeriale 13 agosto 1940-XVIII, n. 2383, è stato approvato lo statuto del Consorzio per le opere idrauliche di 3ª categoria del torrente Noghère deliberato nell'assemblea generale degli interessati tenutasi in Muglia il 6 agosto 1939-XVII ed è stato dichiarato costituito per ogni effetto di legge il Consorzio regolato da tale statuto.

(3090)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 7 agosto corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Giacomo degli Schiavoni, in provincia di Campobasso.

(3089)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 11980 del 12 aprile 1940-XVIII col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Cisco Fedora designata per la condotta ostetrica del comune di Montecalvo non ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, ove come da comunicazione in data 1° maggio 1940-XVIII del podestà di Montecalvo Versiggia è stata dichiarata rinunciataria d'ufficio;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Province approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Cisco Fedora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Montecalvo Versiggia e designata per la nomina la signora Guessi Luigia, domiciliata in Suardi.

Il podestà di Montecalvo Versiggia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodiché procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Montecalvo Versiggia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il Prefetto

(3095)